



Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 06.11.2012

Triennio di Riferimento: 2018 - 2020

**APPROVATO dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 01.02.2018**

INDICE

- Art. 1 Premessa.
Art. 2 Le norme penali in tema di corruzione, di omessa astensione e di obbligo di denuncia dell'illecito.
Art. 3 Le attività particolarmente esposte alla corruzione.
Art. 4 Le misure attuative del piano.
Art. 5 Altre Misure di contrasto.
Art. 6 I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.
Art. 7 I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione.
Art. 8 I compiti dei dipendenti.
Art. 9 I compiti dei Responsabili e del Responsabile della Trasparenza.
Art. 10 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
Art. 11 Responsabilità.

^^^^^^

Art. 1 - Premessa

La Fondazione Minoprio conta n. 83 dipendenti, di cui n. 28 a part-time. E detiene la quota di controllo della società MAC Analisi e certificazioni Srl.

A gennaio 2018 ha aperto una sede secondaria in San Vittore Olona (MI) dove è in programma un percorso strategico di sviluppo.

Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1, della Legge n. 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato da ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione;
- creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con Delibera del CdA nella seduta del 1 febbraio 2018 individuato nella persona del Dott. Fabrizio Farisoglio, Segretario Generale della Fondazione Minoprio.

Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- prevede, anche in collaborazione con altre istituzioni, la formazione dei dipendenti, chiamati a operare in attività particolarmente esposte alla corruzione, prevedendo ove possibile la rotazione dei soggetti responsabili;

- contiene in allegato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 2 - Le norme penali in tema di corruzione, di omessa astensione e di obbligo di denuncia dell'illecito.

E' bene ricordare che in ambito penale le norme che puniscono la corruzione sono:

l'articolo 318 ¹⁾ che punisce colui il quale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni.

l'articolo 319 ²⁾ che punisce colui il quale per ritardare o addirittura omettere un atto del proprio ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Tale reato è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Costituiscono circostanze aggravanti ³⁾ (con possibili aumenti fino ad un terzo della pena da infliggere) i casi di corruzione di cui all'articolo 319 relativi al conferimento di pubblici impieghi o stipendi, la stipulazione di contratti, il pagamento o il rimborso di tributi.

La norma che punisce l'omessa astensione è:

l'articolo 323 ⁴⁾ che punisce l'omessa astensione in presenza di un conflitto di interessi. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Inoltre necessita sapere che è obbligatorio sporgere denuncia qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si abbia notizia di reato (art. 331 C.P.P. ⁵⁾) e che l'omessa denuncia costituisce reato (art. 361 C.P. ⁶⁾).

- 1) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- 2) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni
- 3) La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di Legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(art. 357 C.P.) Nozione di pubblico ufficiale.

Agli effetti della Legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

(art. 358 C.P.) Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della Legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .

- 5) (art. 331 C.P.P.) Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

- 6) (art. 361 C.P.) Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347].

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].

Art. 3 - Le attività particolarmente esposte alla corruzione.

Le attività particolarmente esposte alla corruzione sono:

1. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice degli Appalti);
2. esecuzione dei contratti di cui al precedente punto 1);
3. affidamento incarichi professionali;
4. attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
5. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
6. flussi finanziari e pagamenti in genere;
7. attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione di beni;
8. la verifica nell'ambito dell'attività di competenza del Settore Amministrazione Affari Generali della sussistenza di cause di incompatibilità a cariche societarie.

Art. 4 - Le misure attuative del piano.

Relativamente al punto 1), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di gara e contratti della pagina "Amministrazione trasparente", di tutte le procedure di gara che prevedono la scelta del contraente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre si è già provveduto a ridurre al minimo la discrezionalità nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi attraverso le previsioni del "Regolamento per l'Acquisizione di beni e servizi".(Istruzione Operativa del SQ)

Comunque, qualunque sia il metodo di scelta del contraente, qualora sussistano interessi propri o rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra le ditte partecipanti e i componenti le commissioni di gara, anche ufficiose, o altre situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, i dipendenti interessati dovranno astenersi dal proseguire nei propri compiti, informandone il Responsabile della prevenzione della corruzione. L'inesistenza dell'incompatibilità è certificata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - in base all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - in cui si attesti l'insussistenza di tali rapporti con le ditte partecipanti. Tali dichiarazioni sono allegate agli atti di gara. Si procederà inoltre all'approvazione con atto del CdA di un "Patto di integrità" che impegni le ditte partecipanti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e pertanto a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Relativamente al punto 2), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di gara e contratti della pagina “Amministrazione trasparente”, di tutte le comunicazioni di cui al punto 3 dell’art. 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre si prevede che, il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori ed eventuali altri soggetti interni che svolgano attività nell’esecuzione dei contratti, attestino l’inesistenza di situazioni di incompatibilità -di cui al punto precedente- con la ditta aggiudicataria qualora non l’abbiano già attestato in sede di gara. Ciò è attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – in base all’articolo 47 del D.P.R. n 445/2000- in cui si certifichi l’insussistenza di tali rapporti. Tali dichiarazioni sono allegate agli atti di gara.

Relativamente al punto 3) tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione consulenti e collaboratori della pagina “Amministrazione trasparente”, di tutte le comunicazioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013.

Inoltre si prevede che, il Responsabile dell’affidamento attesti l’inesistenza di situazioni di incompatibilità come disciplinato al punto 2) e per l’affidamento dell’incarico si attenga a quanto previsto nel Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo approvato con delibera del CdA

Relativamente al punto 4), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi” della pagina “Amministrazione trasparente”, in formato tabellare, dell’elenco degli atti di concessione con i relativi beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

Relativamente al punto 5), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di concorso della pagina “Amministrazione trasparente” dei bandi di concorso e di tutte le procedure di concorso ai sensi degli artt. 19 e 23 del D.lgs. n. 33/2013.

Relativamente al punto 6), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Pagamenti dell’amministrazione della pagina “Amministrazione trasparente” delle informazioni previste ai sensi degli artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 33/2013.

Relativamente al punto 7), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di gara e contratti della pagina “Amministrazione trasparente” delle procedure relative all’alienazione di beni.

Nello stabilire il prezzo a base d’asta si valuterà l’opportunità che esso sia determinato sulla base di prezzi di mercato rilevati presso le Agenzie immobiliari del territorio.

Relativamente al punto 8), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Organi di indirizzo politico amministrativo della pagina “Amministrazione trasparente” della sussistenza o meno di cause di incompatibilità.

Art. 5 - Altre misure di contrasto.

Si procederà periodicamente all'effettuazione di controlli successivi sui seguenti atti:

- DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE NEGOZiate,
- AFFIDAMENTI DIRETTI,
- CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

Fondazione Minoprio si è dotato di un Codice etico di Comportamento approvato dal CdA quale parte integrante del Modello ex Dlgs 231/2001.

Fondazione Minoprio si è dotato di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato dal CdA nella seduta del 1 Febbraio 2018.

Fondazione Minoprio in considerazione della nuova interpretazione contenuta nella delibera 1134 ANAC, ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale; questa misura era prevista nel precedente Piano relativo al triennio 2017-2019; in ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verrà affiancato da un dipendente di Amministrazione Affari generali per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

Art. 6 - I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.

L'applicazione della Legge n. 190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo di assimilare una cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 3 del presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata, mediante corsi di formazione organizzati ove possibile nella sede della Fondazione.

Il budget annuale deve prevedere appositi stanziamenti finalizzati a garantire la formazione.

Art. 7 - I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, propone al CdA il piano triennale della prevenzione entro il 30 ottobre di ogni anno. Il procedimento si svolge attraverso le seguenti fasi:

- adozione da parte del CdA
- condivisione con la struttura per la presentazione di eventuali osservazioni;
- approvazione definitiva;
- Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
-

Individua, sentiti i Responsabili e la Direzione Generale, il personale da inserire nei programmi di formazione.

Art. 8 - I compiti dei dipendenti.

I dipendenti, destinati a svolgere attività particolarmente esposte alla corruzione, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione.

Tutti i dipendenti, anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 9 - I compiti dei Responsabili e del Responsabile della Trasparenza.

I Responsabili provvedono a dare esecuzione alle misure previste nel presente Piano, vigilano affinché ciò avvenga anche da parte dei loro sottoposti e segnalano eventuali criticità ed azioni correttive al presente Piano.

Il Responsabile della trasparenza provvede al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

Il Responsabile di Amministrazione Affari generali provvede a garantire attraverso il Provveditorato, che nei bandi di gara sia garantito l'inserimento del Patto di integrità e che agli atti della gara siano inserite le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 4 commi 2 e 3.

il Servizio Personale garantisce il rispetto di quanto previsto all'articolo 4,

Tutti i Responsabili provvedono a comunicare tempestivamente al Responsabile della trasparenza, le informazioni da pubblicare nel sito della Fondazione alla sezione "Amministrazione trasparente".

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili e dei singoli dipendenti rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione del collaboratore nonché illecito disciplinare.

Art. 10 - Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Art. 11- Responsabilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1 commi 12, 13, 14, Legge n. 190/2012.

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di Settore e dei singoli dipendenti rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione di risultato del collaboratore nonché illecito disciplinare.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" si rinvia agli articoli 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013.